

Il bene concesso in garanzia può restare al debitore

L'atto costitutivo deve riportare le indicazioni su creditori, debitori e terzi concedenti

Una svolta epocale nella materia delle garanzie rilasciabili a supporto della concessione di credito alle imprese (da parte non solo delle banche, ma anche dei normali fornitori), con la finalità di apprestare un maggior grado di protezione delle ragioni del creditore, in caso di inadempimento del debitore finanziato. Questo l'obiettivo che il DL 59/2016 ha perseguito, introducendo nel nostro ordinamento il nuovo istituto del pegno non possessorio.

Il pegno non possessorio

La novità rispetto alla tradizionale figura del pegno contenuta nel Codice civile, è che l'oggetto del pegno non possessorio rimane, appunto, nella disponibilità del debitore, il quale non viene spossessato, come invece accade nel pegno ordinario: per costituire il pegno, non è dunque più necessario che si abbia la consegna della cosa al creditore (articolo 2786 del Codice civile) e la prelazione del creditore nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno, non dipende più dal fatto che tale bene sia rimasto nel possesso del creditore (articolo 2787).

Per pegno non possessorio si intende dunque, più precisamente, il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un apposito registro (il «registro dei pegni non possessori») tenuto con modalità informatiche dall'agenzia delle Entrate. Per effetto di questa pubblicità, il pegno non possessorio si costituisce, prende grado e diviene opponibile ai terzi (anche nel caso di procedure esecutive o concorsuali).

Peraltro, il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato, che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo.

Le condizioni

L'atto scritto recante il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

A sua volta, l'iscrizione del pegno nel registro delle Entrate deve indicare il creditore, il debitore, l'eventuale terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del bene medesimo. L'iscrizione ha una durata di 10 anni, rinnovabile per mezzo di una nuova iscrizione nel registro, effettuata prima della scadenza del decimo anno.

Ambito di applicazione

Il pegno non possessorio è concedibile solo dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e serve a garantire i crediti loro concessi, «presenti o futuri», «determinati o determinabili» (ma con specificazione dell'importo massimo garantito) inerenti all'esercizio dell'impresa e può essere impresso unicamente su:

crediti derivanti l'esercizio dell'impresa o ad essa inerenti;

beni mobili anche immateriali destinati all'esercizio dell'impresa (con esclusione dei beni mobili registrati) «esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo».

A meno che il contratto di concessione del pegno non stabilisca diversamente, l'imprenditore che concede il pegno non possessorio è autorizzato a trasformare o alienare (nel rispetto della loro destinazione economica) i beni gravati da pegno: in tal caso, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato, o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà spettanti al creditore di soddisfarsi sul bene dato in pegno, spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Angelo Busani
Alberto Fornari